

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:

<i>Apparecchio antifurto</i>	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo che sia predisposto di meccanismi di attivazione e disattivazione mediante l'impiego di specifiche chiavi
<i>Autocarro</i>	l'autoveicolo destinato al trasporto delle cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
<i>Assicurato</i>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<i>Assicurazione</i>	il contratto di assicurazione
<i>Chiavi dell'antifurto</i>	sono tutti i sistemi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto
<i>Contraente</i>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<i>Danno</i>	la perdita o l'avaria derivante alle merci dal verificarsi di un sinistro
<i>Delegataria</i>	in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione
<i>Franchigia</i>	l'importo, in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'ammontare del risarcimento
<i>Indennizzo</i>	la somma dovuta dalla Società all'avente diritto in caso di sinistro
<i>Intermediario</i>	il mediatore di assicurazione indicato in polizza
<i>Motrice</i>	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale
<i>Polizza</i>	il documento che prova l'assicurazione
<i>Premio</i>	la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione del rischio.
<i>Rimorchio</i>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo a motore; è compreso in questo termine anche il semirimorchio
<i>Risarcimento</i>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di danno
<i>Rischio</i>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<i>Scoperto</i>	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato
<i>Sinistro</i>	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato per la quale è prestata la garanzia assicurativa
<i>Società</i>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
<i>Vettore</i>	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale sul territorio italiano, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **comuni a tutte le Sezioni di Polizza**

Premessa

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurata relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti degli artt.1892 1893 e 1894 c.c.

L'Assicurata deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni successivo aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti dell'art.1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurata agli effetti dell'art.1897 c.c.

Tutte le comunicazioni fra le parti, incluse le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere fatte e provate per iscritto.

Art. 1 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione sarà operante per i trasporti effettuati su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino,

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Art. 2 MERCI ESCLUSE

L'assicurazione vale durante i trasporti di merci in genere.

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurata in relazione al trasporto di:

- carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti,
- oggetti in materiali preziosi o semipreziosi,
- oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione,
- piante
- animali vivi
- autoveicoli e motoveicoli,
- esplosivi,
- tabacchi,
- telefonia cellulare, elettronica di consumo
- prodotti farmaceutici,
- pelli e pellicce,
- masserizie nonché tutte le merci usate o di rispedizione
- merci da trasportarsi con cisterne
- merci a temperatura controllata

salvo specifico accordo fra le parti.

Art. 3 INOPERATIVITA' DELLA COPERTURA A SEGUITO DI SANZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4 ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA ED ASSIMILATI

In deroga a tutte le condizioni di assicurazione previste dalla polizza, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici
- armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche.

Art. 5 ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CIBERNETICI

In deroga a tutte le Condizioni di polizza questa assicurazione non copre in alcun caso le responsabilità derivanti, totale o parzialmente, direttamente od indirettamente dall'uso o dall'impiego al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Art. 6 CUMULO DI RISCHIO

Le Parti contraenti danno e prendono atto che indipendentemente dalle somme assicurate previste separatamente dalle Sezioni I e II l'obbligo della Società a seguito di un unico avvenimento non potrà essere superiore all'importo specificato nella Scheda per risarcimenti da essa dovuti a fronte di entrambe le Sezioni di polizza.

Art. 7 FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è operante alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni sinistro, gli scoperti e/o franchigie previsti nella Scheda.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATA IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurata deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria, Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società richiedendo l'intervento del Commissario di Avaria o Perito; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce e con eventuali soggetti terzi responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- g) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- h) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria, Perito designato dalla Società;
- i) darne immediato avviso alla Società richiedendo l'intervento del Commissario di Avaria o Perito; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce e con eventuali soggetti terzi responsabili del sinistro.
L'Assicurata è tuttavia esentata dal dare avviso alla Società in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.
- j) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- k) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- l) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurata è esonerata dagli adempimenti di cui ai punti c) che precede in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno un preciso reclamo scritto o il danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurata deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta scritta di risarcimento ricevuta.

Art. 9 OBBLIGO DI DENUNCIA ALLE AUTORITÀ

In caso di furto od altro reato dal quale derivi un danno alle merci, l'Assicurata o chi per essa dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti
- b) i dati di identificazione del veicolo
- c) gli elementi idonei ad identificare e quantificare la merce trasportata
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la conferma della loro attivazione.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata alla Società prima possibile.

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurata o chi per essa deve immediatamente richiedere l'intervento della Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro

dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurata o chi per essa deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai due precedenti articoli si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 10 MODALITA' PER IL RISARCIMENTO DEL SINISTRO

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurata, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto al rimborso;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore ed il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto, di deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della merce e dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia propria che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti locali;
- e) la copia della fattura del nolo delle pagine del Registro IVA sulle quali la stessa risulti registrata;
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause del sinistro;

Il pagamento del risarcimento da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta dei pesi od altri documenti che provino valore, quantità e tipo di merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore emessa da parte del danneggiato.

Art. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurata la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quali si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurata in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurata, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per il legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.

Art. 12 INTERVENTO DEL PERITO IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza per i reclami non eccedenti l'importo di € 2.500 l'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per la constatazione del danno.

Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 13 SOVRACCARICO

Eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri non faranno decadere il diritto al risarcimento, ma ciò sino ad un massimo del 10% della portata utile

Art. 16 CALCOLO DEL PREMIO – PAGAMENTO DEL PREMIO – PREMIO MINIMO

Il premio viene calcolato in base a quanto previsto dalla Scheda di polizza.

Alla firma della polizza e per ogni successivo rinnovo, la Contraente provvede al pagamento di un premio minimo comunque acquisito calcolato come specificato nella Scheda di polizza, da conguagliare secondo quanto previsto nella stessa.

Il premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti, all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione della Società o la sede dell'intermediario che provvede alla gestione della polizza.

Art. 17 FACOLTA' DI CONTROLLO

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.

Art. 18 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurata devono essere fatte direttamente alla Società oppure tramite l'intermediario che gestisce la polizza. Salvo patto contrario le comunicazioni della Società saranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dall'Assicurata.

Art. 19 INTERMEDIARIO

Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza all'intermediario specificato nella Scheda di polizza, la Società da e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa.

Ogni comunicazione fatta dall'intermediario in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società all'intermediario sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente.

Art. 20 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21 LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti. La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolato dalla giurisdizione italiana.

Art. 22 RECESSO DA CONTRATTO

E' facoltà delle Parti disdire la presente polizza in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha efficacia trascorsi trenta giorni dall'invio della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte, a condizione che l'Assicurata abbia comunicato i dati utili per il conteggio della regolazione premio.

Art. 23 EFFETTO DELLA POLIZZA - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati alla Società, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di 365 giorni, se trenta giorni prima della scadenza non sia stata inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata a.r..

I premi devono essere pagati all'intermediario che gestisce il contratto oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive di premio, l'assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla direzione della Società.

Condizioni Particolari

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata di quanto essa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da essa dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per danni delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti:

- effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti.
- per i quali il Contraente/Assicurato provveda all'affidamento del viaggio a un sub-vettore terzo e ciò dovesse risultare in violazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) – Art. 1 – comma 247 (modifica al D.L. 21 Novembre 2005 n. 286 con introduzione dell'art. 6 ter).

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurata in dipendenza di:

- **altre responsabilità contrattuali;**
- **eventuali pattauzioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurata di una responsabilità contrattuale, per danni delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.**

Art. 2 PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno avuto inizio durante il periodo di assicurazione specificato nella Scheda di polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto in seguito previsto, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia terminato i suoi effetti.

Art. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurata per danni che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Resta comunque inteso che gli Assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per danni alle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione del Contraente/Assicurato.

Art. 4 TRASPORTI NAZIONALI - LIMITI DI RISARCIMENTO E MASSIMALI

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località del territorio italiano, inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella Scheda.

Fermi restando tali limiti, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella Scheda stessa.

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Art. 5 TRASPORTI INTERNAZIONALI - LIMITI DI RISARCIMENTO E MASSIMALI

L'assicurazione vale anche per i trasporti internazionali soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità nella presente clausola come CMR). Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1,2,3,4,7,8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, sino a concorrenza della somma specificata nella Scheda.

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- a. Mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- b. Perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- c. Omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

Fermi restando tali limiti, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella Scheda stessa.

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Art. 6 RISCHI ESCLUSI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurata in conseguenza di:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi;
- c) infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti non adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

La Società non è inoltre obbligata per eventuali responsabilità per le perdite ed i danni causati direttamente od indirettamente da:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
 - g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
 - h) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - i) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
 - k) atti di terrorismo;
 - l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - m) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

Art. 7 GIACENZE NEI MAGAZZINI DELL'ASSICURATA - ESCLUSIONE

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurata per danni alle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

Art. 8 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

L'operatività della garanzia nel caso di furto del veicolo è subordinata alla circostanza che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo; ovvero,
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero,
- c) soste in aree portuali e/o aeroportuali che risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle precedenti ipotesi la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, avvenga mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio, o semirimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;

La mancata constatazione, da parte delle Autorità o della Società o del perito da essa incaricato, dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e/o delle porte comporterà l'inoperatività della copertura. Il presente capoverso non si intenderà tuttavia applicabile

- qualora la constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo
- purché siano state riconsegnate tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto
- l'Assicurata dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato nel precedente paragrafo a).

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, l'Assicurata si impegna a

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare tempestiva comunicazione alla Società,
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro approvato.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B. – per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

Art. 9 TRASPORTO AFFIDATO A TERZI

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurata per danni subiti da merci che la stessa abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

L'eventuale inosservanza da parte dei terzi delle prescrizioni relative alla custodia delle merci previste dal precedente articolo, agli effetti dell'operatività della garanzia non comporterà decadenza dell'Assicurata dal diritto al risarcimento. **Tuttavia lo scoperto si intenderà maggiorato nella misura prevista nella Scheda.**

Art. 10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso altri assicuratori la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto ad eventuali coperture primarie stipulate dai suddetti contraenti e ciò per differenza di condizioni, eccedenza di massimali, mancanza o limitazione della copertura primaria.

In caso di sinistro la Società avrà pertanto il diritto di richiedere dichiarazione dell'esistenza di queste coperture e se del caso copia delle polizze.

In nessun caso la presente assicurazione potrà essere considerata quale "doppia assicurazione" agli effetti anche di quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 11 Durata

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. delle Condizioni Generali – Effetto Della Polizza Pagamento del premio

- 1.1 la Convenzione avrà durata di 365 giorni in base a quanto riportato nella presente Scheda di Polizza
- 1.2 l'adesione alla Convenzione di ciascun associato comporterà l'attivazione di una copertura a favore dello stesso per la durata di 365 giorni a far tempo dalla data di richiesta di attivazione. Nel caso in cui la Convenzione dovesse essere annullata o non rinnovata a qualsiasi titolo, le singole coperture resteranno operanti sino alla scadenza per ciascuna di esse prevista a patto che il premio venga regolarmente pagato e salvo quanto previsto dall'art. 22 Recesso dal Contratto

Art. 12 Questionario

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo precedente, ciascun associato che intenda aderire alla presente Convenzione avrà l'obbligo di compilare e sottoscrivere il Questionario predisposto dalla Società. In caso di attivazione della garanzia tale Questionario costituirà parte integrante del contratto limitatamente all'operatività della copertura prestata per tale singolo Socio.

Art. 13 Operatività della garanzia

A seguito della richiesta di copertura da parte della Contraente a favore di ciascuno dei suoi associati la garanzia prenderà automaticamente effetto dalla data indicata nella Proposta e sarà operante a tutti gli effetti anche in assenza del pagamento contemporaneo del premio.

In relazione a ciò la Contraente si dichiara in ogni caso debitore in proprio nei confronti della Società che provvederà alla regolazione dei premi dovuti come previsto dal successivo art. 14

Art. 14 Calcolo del premio

Premio minimo (polizza fatturato)

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso dello indicato nella scheda di polizza al fatturato noli complessivo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. (preventivato nell'imposto indicato nella scheda di polizza). Il premio viene:

anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale premio minimo calcolato sulla stima preventiva di tale fatturato;

regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, in relazione alle variazioni intervenute del fatturato stesso.

Tale tasso si intende comprensivo di accessori e imposte governative. Eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta modificheranno di conseguenza tale tasso globale.

Entro 60 giorni dal termine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto agli Assicuratori la documentazione indicata al comma successivo, atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di rilascio della relativa appendice redatta dagli Assicuratori.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza che si intende comunque acquisito.

La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei "Registri delle fatture emesse" o da altro documento ufficiale. A richiesta degli Assicuratori il Contraente/Assicurato si impegna a trasmettere agli Assicuratori copia delle pagine del suddetto registro.

Se il Contraente/Assicurato non effettua:

nei tempi prescritti la comunicazione dei dati previsti, oppure

il pagamento del conguaglio entro il limite temporale stabilito,

a richiesta del Contraente/Assicurato, gli Assicuratori hanno la facoltà di fissargli un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, rispettivamente per la comunicazione o il pagamento. Trascorsi ulteriormente i suddetti termini, troverà applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile.

In considerazione di ciò, ferme restando il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, essa non sarà obbligata per i sinistri denunciati ma non ancora pagati, o che potrebbero essere successivamente denunciati, accaduti nell'annualità alla quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 15 Documentazione della copertura

La Società rilascerà alla Contraente un esemplare originale della presente Polizza Convenzione riportante i termini della garanzia prestata.

A seguito della richiesta di adesione da parte di ciascun associato, la Società rilascerà:

- a) copia delle condizioni di garanzia come qui previste che ciascuna aderente dichiara di accettare e conoscere
- b) Scheda di Applicazione comprensiva del premio e delle date di effetto e scadenza

LA CONTRAENTE

ALLEGATO 1

Condizioni speciali

Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di adesione

1 Sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci

Gli Assicuratori rimborseranno, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per:

lo sgombero della sede stradale,
disinfezione e fumigazione

lo smaltimento,

recupero del mezzo incidentato

recupero della merce

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento assicurato. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00 e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente polizza.

Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

2 Estensioni di garanzia – Dolo e colpa grave

Gli Assicuratori tengono inoltre indenne il Contraente/Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

colpa grave del Contraente/Assicurato, dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

dolo perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.

Appropriazione indebita dei suoi dipendenti e preposti, dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.

Relativamente alle spedizioni date a sub-vettori la garanzia è operante a condizione che prima del rilascio della merce al sub vettore la Contraente abbia ottenuto l'effettivo numero di telefono di rete fissa del sub vettore stesso, abbia verificato la formale rispondenza di tale numero alla società di trasporto e dunque non ad un terzo ed abbia ottenuto conferma telefonica mediante detta utenza dell'esistenza della società e abbia altresì avuto formale conferma dell'appartenenza dell'autista società stessa. Di tali adempimenti la assicurata è tenuta a dare in caso di sinistro prova documentale con data certa anteriore al sinistro. Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile, nei trasporti nazionali o dell'art. 29 della CMR - nel caso in cui i trasporti internazionali risultino assicurati con la condizione particolare specifica - nei trasporti internazionali, il Contraente/Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, gli Assicuratori tengono indenne il Contraente/Assicurato stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro riportati nella scheda di polizza, ferme comunque le esclusioni di polizza e gli scoperti specificati.

Tali massimali non sono in alcun caso cumulabili con altri massimali di polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione:

dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00 per perdite o danni alle merci derivanti furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere;

della franchigia fissa di € 1.000,00 in tutti gli altri casi.

3 Truffa e raggio

La Società è obbligata per truffa e raggio da chiunque perpetrati, con il massimo indennizzo per sinistro pari ad €. 50.000,00 al netto dello scoperto del 20% - con il minimo di €. 500,00 ed il massimo di €. 10.000,00. - dell'importo indennizzabile.

4 Corpo Container, casse mobili, trailer di proprietà di terzi - Assicurazione della responsabilità per perdite e danni causati durante il trasporto

Si intendono in garanzia i danni (compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il furto, l'implosione, l'esplosione e lo scoppio) ai containers di qualunque genere, alle casse mobili, ai trailers, di proprietà o di terzi.

La somma assicurata (a Primo Rischio Assoluto) per singolo ente è di € 35.000,00 per evento e € 100.000,00 per anno. In caso di danno parziale si conviene che al valore delle spese di riparazione non sarà applicato alcun degrado d'uso ma solamente una franchigia fissa di € 500,00. In caso di danno totale l'indennizzo sarà riconosciuto a valore commerciale dell'ente e del relativo allestimento senza applicazione di degrado d'uso per enti di età fino a 2 anni - previa applicazione

di una franchigia fissa € 500,00. Verrà invece applicato un degrado pari al 5% per ogni anno successivo fino ad un massimo del 50% con il minimo di € 250,00.

Per gli Enti di proprietà o in locazione la garanzia risulterà operante durante il trasporto e la giacenza anche se vuoti. Gli enti di proprietà risulteranno coperti se debitamente elencati e notificati (elenco allegato alla presente Polizza). Per i trailers non vi sarà nessun obbligo di identificazione.

5 Presentazione del certificato di chiusa istruttoria

Ai fini della presentazione della documentazione per l'indennizzo del sinistro, il Contraente/Assicurato è dispensata, qualora non sia immediatamente disponibile, dall'esibire il certificato di chiusa istruttoria nel caso sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause dello stesso, fermo restando l'obbligo di produrlo agli Assicuratori non appena esso risulterà disponibile.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

In ogni caso qualora da tale documento dovessero emergere elementi tali che avrebbero portato alla non risarcibilità del sinistro, il Contraente / Assicurato si impegna a restituire l'intero importo indennizzato maggiorato degli interessi legali.

6 Inosservanza Antifurti

In parziale deroga alle eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 di polizza Condizioni Generali di Assicurazioni, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 15%, da sommarsi a quelli già stabiliti con un minimo di € 1.000,00.

In ogni caso resta inteso che:

Si conviene tra le parti di ricomprendere l'utilizzo di Antifurto Jost per semirimorchi sganciati.

Si conviene che l'antifurto IMMOBILIZER, montato di serie dalle più note Società costruttrici di veicoli industriali, e' equiparabile ad antifurto certificato.

La garanzia e' comunque operante in caso di sottrazione o smarrimento della merce, a seguito di incidente stradale, ferroviario, marittimo

La presenza di sigillo apparentemente integro, non potrà essere addotta come causa di irrisarcibilità, qualora sia possibile fornire copia della distinta di spunta dei colli, quando le operazioni di carico e scarico siano effettuate dal Contraente o da sui incaricati.

7 Riserve al subvettore

Fermo restando l'obbligo della Contraente di salvaguardare l'azione di rivalsa spettante agli Assicuratori, viene espressamente convenuto che la copertura non sarà pregiudicata nel caso che l'apposizione delle riserve sui documenti di consegna del carico o la presentazione del reclamo scritto al Vettore non siano effettuate entro i termini o nelle forme prescritte dalla normativa applicabile. In tal caso però il relativo indennizzo sarà liquidato al netto delle somme che sarebbero state altrimenti recuperabili nei confronti del Vettore responsabile.

8 Trasporti con lettera di vettura

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti effettuati con lettera di vettura dell'Assicurato sia su autocarri di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato stesso che di terzi; può valere, limitatamente però agli automezzi di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato, anche per i trasporti effettuati con lettera di vettura emessa da terzi vettori nei confronti dei quali l'Assicurato, contro incasso del corrispettivo (parte del nolo totale) agisce in qualità di Vettore congiunto (intermedio o finale) o di sub-vettore.

9 Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero

L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto nel paragrafo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità del Contraente/Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;

eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;

furto o sottrazione delle merci sempreché, in base a quanto previsto dagli articoli riportati nel paragrafo "Delimitazione delle garanzie nel caso di furto del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, tali sinistri siano compresi in garanzia.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;

il Contraente/Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;

il Contraente/Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, a intervalli non superiori a:

8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati;

4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", gli Assicuratori non sono comunque obbligati per i danni derivanti da:

errata regolazione del termostato;

mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;

mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;

mancata prerrefrigerazione della merce.

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per l'avaria che le merci subiscano dal momento in cui inizia il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità del Contraente/Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente/Assicurato - o chi per esso - deve:

rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;

fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia; oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,

richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;

consegnare al Commissario d'Avaria o Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto precedentemente previsto.

In aggiunta a quanto previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve esibire:

le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;

la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;

il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

10 Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri isotermici non dotati di impianto frigorifero

L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto nel paragrafo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità del Contraente/Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di un impianto frigorifero, derivante da:

uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;

incendio, esplosione del veicolo;

ribaltamento, urto e collisione del veicolo;

incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;

caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;

furto o sottrazione delle merci sempreché, in base a quanto previsto dal paragrafo "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

11 Clausola mandati

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1 della Sezione II, L'operatività della garanzia è subordinata al fatto che il Contraente abbia ricevuto mandato scritto ad assicurare (o equivalente - indicazione di copertura assicurativa in documento di accompagnamento, in fattura di nolo o nell'ordine di trasporto).

L'impossibilità di esibire mandato scritto ad assicurare la merce trasportata non pregiudicherà l'operatività della garanzia. In caso di danno, l'addebito del proprietario delle merci e/o altro soggetto avente interesse sulla merce trasportata, costituirà prova del mandato conferito alla contraente di provvedere alla assicurazione

Il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o alla Contraente nel caso in cui l'importo del danno stesso Le venga addebitato (direttamente o indirettamente) dal titolare dell'interesse assicurato.

Resta comunque inteso che la Contraente dovrà fornire agli Assicuratori la documentazione necessaria per esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili (esclusa azione di rivalsa nei confronti delle Società consociate/collegate).

12 Contaminazione

Questa assicurazione è estesa a coprire la contaminazione delle merci causata da rischi assicurati, qualora tale contaminazione sia avvenuta durante la custodia ed il controllo del vettore nel corso del transito. Se le merci sono rifiutate poiché vengano ritenute dal proprietario delle merci stesse non più vendibili e/o fruibili l'assicurato avrà l'obbligo di esibire alla compagnia

idoneo certificato rilasciato dagli Enti Competenti

Gli Enti competenti dovranno evidenziare che la contaminazione è avvenuta durante il corso del trasporto.

La copertura è soggetta a termini, limiti e condizioni di politica.

13 Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità del Contraente/Assicurato, qualora il trasporto non sia da esso direttamente effettuato ma sia affidato a un sub-vettore. In caso di sinistro l'inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza del Contraente/Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Tuttavia gli Assicuratori potranno applicare uno scoperto di assicurazione maggiore, come sotto indicato.

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "scoperti e franchigie", per le perdite o per i danni alle merci derivanti da furto, in caso di inosservanza degli obblighi di sorveglianza e custodia di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, essi saranno risarciti previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00

14 Bagnamento

La garanzia sarà operante anche in caso di bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

E' tuttavia condizione essenziale per l'operatività di questa estensione di garanzia che:

le merci trasportate risultino adeguatamente imballate in relazione alle specifiche caratteristiche merceologiche;

la caricazione su veicoli aperti sia effettuata all'insaputa del Contraente/Assicurato

15 Operazioni di carico e scarico

La garanzia si intende inoltre estesa alle responsabilità derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Si precisa che:

dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale l'assicurato si sia assunto l'onere del trasporto;

esse dovranno risultare contrattualmente a carico dell'Assicurato;

per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

16 Deroga al limite di responsabilità a 8,33 DPS

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale, la Società prende atto che l'Assicurato può avere concordato accordi scritti con i propri clienti in base ai quali il limite dell'obbligazione nei confronti degli stessi, relativamente ai trasporti nazionali, viene elevato sino ad un massimo di 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.

In caso di sinistro, qualora l'Assicurato intenda avvalersi di tale deroga, fra la documentazione utile a provare il reclamo dovrà essere presentata copia di tale accordo scritto, la cui data di sottoscrizione bilaterale risulti antecedente l'inizio del trasporto.

17 Imballaggio

Qualora, a seguito di un danno occorso alle merci affidate all'Assicurato per il trasporto, fosse accertato che lo stesso è derivato da insufficiente o inadeguato imballaggio o preparazione della merce al trasporto, la Società non si avvarrà della facoltà di respingere l'indennizzo in presenza di tale insufficienza o inadeguatezza. E' tuttavia condizione essenziale, per l'operatività di questa clausola, che l'imballaggio o la preparazione siano stati effettuati e predisposti da un terzo rispetto all'Assicurato o al mittente e tale insufficienza o inadeguatezza si siano manifestati senza che l'Assicurato o il mittente ne fossero a conoscenza o comunque consapevoli. Agli effetti di questa clausola, il termine "imballaggio" include anche lo stivaggio in container e/o altri simili sistemi intermodali utilizzati per formare l'unità di carico.

In caso di danno l'Assicurato e/o il mittente si impegnano a responsabilizzare il terzo responsabile ai fini dell'esercizio dei diritti di regresso che, con il pagamento del sinistro, si intenderanno interamente surrogati a favore della Società.

Nel caso in cui l'imballaggio o la preparazione delle merci siano stati effettuati dal mittente, la Società considererà tale imballaggio sufficiente e adeguato per la protezione delle merci assicurate, a condizione che il mittente fornisca

dimostrazione che l'imballaggio sia stato predisposto secondo gli standard da esso utilizzati in precedenza in relazione al tipo di viaggio e alle caratteristiche merceologiche dei beni spediti.

18 Macchinario usato

Limitatamente al trasporto di macchinario usato, a deroga delle condizioni di assicurazione precedentemente previste, la garanzia sarà operante esclusivamente per responsabilità relative a perdite e/o danni materiali e diretti che le merci trasportate possono subire a cagione di:

incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio;

alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;

ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua o precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo che le uscite non siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;

collisione dell'autocarro con altri veicoli purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro;

rapina e furto a seguito della sottrazione dell'intero autocarro;

operazioni di carico e scarico delle merci purché dette operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei ed a cura del vettore incaricato che se ne assume le relative responsabilità. Si precisa che per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autocarro adibito al trasporto per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza all'autocarro e viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia. Qualora le operazioni di carico e scarico, come precedentemente indicato siano effettuate dall'Assicurata, gli eventuali danni saranno risarciti previo deduzione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 1.000.

Dalla garanzia si intende escluso qualsiasi riconoscimento parziale o totale relativo a ripristini o sostituzioni inerenti lo stato preesistente del macchinario.

19 Merci per le quali opera la garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza le Parti prendono atto che la garanzia opera limitatamente ai trasporti di merce varia.

Merchi escluse – Carichi parziali

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 17 delle precedenti Condizioni Generali, la garanzia opera anche per i trasporti parziali di:

tabacchi e alcolici; telefonia cellulare, elettronica di consumo, prodotti farmaceutici, pelli e pellicce;

a condizione che il loro valore a bordo di ciascun autocarro non risulti superiore a € 20.000,00

20 Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporto di merci a mezzo cisterna

L'assicurazione copre, in deroga a quanto previsto dal paragrafo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità del Contraente/Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo cisterne.

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti del Contraente/Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 (tre) giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

21 Merci caricate su rimorchi

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro a una delle motrici assicurate.

La Società risponde inoltre per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione che nell'elenco dei mezzi assicurati siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione degli stessi con i rispettivi massimali (distinti per trasporti nazionali e per trasporti internazionali in regime CMR).

22 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di rivalsa nei confronti dei sub-vettori ai quali l'Assicurata può provvedere al sub-appalto dei trasporti, ma limitatamente a quelli che operano in esclusiva della stessa e sono elencati nell'allegato. Tale rinuncia non opera nei casi di dolo, appropriazione indebita e colpa grave degli stessi.

Tuttavia detta rinuncia non potrà essere fatta valere in caso di furto dell'autocarro qualora venga accertato che il sub-vettore non aveva ottemperato agli obblighi precedentemente previsti relativi alla sorveglianza e custodia degli autocarri.

23 Spese di inoltro

La Società rimborserà inoltre anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per:

Il trasporto dal luogo del sinistro alla sede del mittente o del destinatario in base a quanto desumibile dal contratto di trasporto

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento assicurato. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente polizza.

Ai fini del rimborso la Contraente/Assicurata si impegna a presentare i documenti comprovanti l'effettiva spesa sostenuta.

24 Portata utile e trasporti fuori sagoma

Eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri non faranno decadere il diritto all'indennizzo, ma tale sovraccarico non potrà essere superiore al 20% della portata utile.

Si intende inoltre inteso che è facoltà del Contraente / Assicurato trasportare per ogni viaggio e su ogni automezzo carichi che eccedano la sagoma nella misura massima del 20%.

25 Validità territoriale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 13 delle Condizioni Generali la polizza è valida per le spedizioni e i trasporti effettuati nell'ambito Europe.

Salvo esplicito accordo fra le Parti prima dell'inizio del trasporto, a tassi e condizioni da convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti o in transito in:

- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- "Location" che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato come "Severe" sul sito internet <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo>. gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis.

LA CONTRAENTE

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio, da effettuarsi secondo la periodicità indicata sul frontespizio del presente modello, avviene presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,

- di avere ricevuto e letto, preventivamente alla stipulazione della presente polizza, approvandole espressamente, le Condizioni Generali di Assicurazione;
- che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri a integrazione dello stesso, fermo restando che ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26.

E delle Condizioni Particolari:

Sezione I: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

Sezione II: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Sezione III: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

E delle Condizioni Speciali

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Emessa in duplice esemplare ad un solo ed unico effetto

LA CONTRAENTE